



LICEO "G. DE CHIRICO"
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Prot. 0006918 del 20/09/2021
(Uscita)

A tutto il personale docente e non docente
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza e sulla sicurezza

Il sottoscritto **Prof. Felicio Izzo**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato Liceo Statale Giorgio de Chirico:

- VISTO l'art.15 del D.lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
- VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.lgs. n°81/08; con la presente si ribadisce

il divieto assoluto nell'utilizzare fornelli, stufe e preparare caffè, bevande e cibi nei locali scolastici con attrezzature non a norma (ad esempio fornelli, piastre, ecc.).

La presente direttiva ha carattere di dispositivo e viene emanata per tutelare le SSLL da ogni eventuale responsabilità personale in caso di incidenti e infortuni imputabili all'inosservanza accertata delle disposizioni suddette.

Si rammenta che ai sensi dell'art.20 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n°81/08 è obbligo del lavoratore contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; inoltre l'art.59 del più volte menzionato decreto stabilisce che: “I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2, lettere a) b), c), d), e), f), g), h) e i)”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Felicio IZZO
Documento firmato digitalmente